

4

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

Procedimento di concordato preventivo n. 22/2022

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| dott. Stefano Cardinali | Presidente       |
| dott. Fabio Miccio      | giudice          |
| dott. Francesca Vitale  | giudice relatore |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso con cui ENERGY GREEN CITY SPA (c.f.08395581005) con sede legale in Roma, via Clitunno n. 51 ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo ovvero un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e 182 ter co. 6 L.F.;

verificata la legittimazione del richiedente, trattandosi di società per azioni svolgente attività commerciale ovvero economica organizzata in forma imprenditoriale, la quale ha depositato il verbale di determina dell'amministratore unico del 11.3.2022 avente ad oggetto la presentazione del ricorso ex artt. 152 e 161 L.F.;

ritenuta la domanda ammissibile, non risultando dichiaratamente depositata dall'istante, neanche nei due anni precedenti, altra domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

rilevato che, unitamente al ricorso, l'istante ha depositato la documentazione di legge ovvero i bilanci/prospetti contabili relativi agli esercizi 2020, 2019 e 2018 dai quali risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F. nonché l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Roma;

ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare nella misura di giorni 60

in relazione alle dimensioni ed alle informazioni offerte e risultando pendente istanza di fallimento;

ritenuto che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, L.F.

1. concede alla società ricorrente termine di **60 giorni**, a decorrere dalla presentazione della domanda, per il deposito di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) ovvero di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis co. 1 L.F.;

2. nomina un Commissario Giudiziale nella persona dell'Avv.to/dott.commercialista AVV TO MATTEO BEVASCO

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di euro 15.000,00 su un conto corrente bancario intestato alla società e vincolato alla firma del giudice designato, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento;

3.2. ogni 30 gg., dalla stessa comunicazione depositi in cancelleria e trasmetta al commissario giudiziale una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) unitamente ad una breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario

o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5000,00 con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una copia al commissario giudiziale; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi di legge.

A tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità; che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori;

che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies L.F.;

che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies L.F.;

che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

4. manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Roma, 4.5.2022

Il Presidente  
Dott. Stefano Cardinali



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria

Roma, il **- 9 MAG. 2022**  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Claudio Palazzini

